



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 138	di data 19/04/24

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI IN VIA STRAORDINARIA A FAVORE DI UTENTI IN CARICO AL COMUNE DI TRENTO - TERRITORIO VAL D'ADIGE - E ALLA COMUNITÀ DELLA VAL DI FIEMME TRASFERITISI, ANCHE TEMPORANEAMENTE, ALL'INTERNO DEI DUE ENTI. SCADENZA 31.12.2026.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Comune di Trento in attuazione della legge di riforma istituzionale dal 1° gennaio 2012 eroga in regime di titolarità e in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, i servizi socio-assistenziali di livello locale, tra i quali rientrano anche gli interventi di assistenza domiciliare;

dato atto che:

- le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14, mantenute in vigore dal D.P.P. 09 aprile 2018 n. 3 - 78/leg., prevedono che "l'onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall'Ente gestore di residenza dell'utente" e, pertanto, dall'Ente in cui l'utente risiede al momento della richiesta dell'intervento;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", ha previsto la costituzione di Enti territorialmente autonomi individuati nelle Comunità di Valle e nel Territorio Val d'Adige costituito dai Comuni tra loro contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;
- in data 27 settembre 2011 al n. 23422 di racc. il Comune di Trento ha sottoscritto con i contermini Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme una Convenzione per la gestione in forma associata, all'interno di un unico territorio denominato "Territorio dei Comuni di Trento e Aldeno, Cimone, Garniga Terme", delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito degli stessi comuni, nelle materie individuate dalla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), tra le quali l'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali; richiamato in particolare l'art. 4 della Convenzione laddove stabilisce che "dette attribuzioni sono assunte dal Comune di Trento anche per gli altri Comuni firmatari..., previa sottoscrizione di specifici protocolli organizzativi;
- in data 19 gennaio 2012 al n. 23587 di racc., in attuazione di quanto previsto dalla richiamata Convenzione, i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme hanno sottoscritto un protocollo operativo in materia di assistenza e beneficenza pubblica per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni di Trento, Aldeno,

pagina 1/5

Cimone e Garniga Terme;

- l'art. 3 del Protocollo operativo n. 23587 racc. di data 19 gennaio 2012 dispone che "gli atti concernenti la gestione dei servizi e delle funzioni oggetto del presente protocollo sono assunti da parte del Comune di Trento ed hanno effetto per i singoli Comuni firmatari nel cui nome sono assunti i relativi provvedimenti. La responsabilità dei procedimenti è in capo al Comune di Trento e per esso al Dirigente del Servizio Attività sociali";

precisato che a seguito della riforma istituzionale, la Provincia Autonoma di Trento ha apportato delle significative modifiche al precedente sistema di trasferimento delle finanze connesse alle funzioni socio-assistenziali, introducendo un budget annuale definito per ciascuna Comunità/Territorio, che determina la necessità di valutare specificamente ogni situazione di passaggio di casi da un Ente ad un altro, definendo in modo puntuale ed anticipato le modalità di assunzione dei relativi costi;

visto il documento recante "Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio assistenziali da parte delle Comunità/Territorio" sottoscritto in data 23 marzo 2017 dai responsabili delle Comunità/Territorio che illustra i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;

atteso, in particolare e fra l'altro, che ai sensi del suddetto Accordo:

1. il trasferimento della residenza sul territorio di altra Comunità/Territorio non ha effetti per quanto riguarda la competenza della Comunità/Territorio di nuova residenza ad assumere il relativo onere nel caso di collocamento presso strutture residenziali o di affidamento/accoglienza familiare, anche con acquisizione in tempi successivi della residenza presso la struttura o la famiglia affidataria/accogliente, fino a che dura l'intervento attivato;
2. in relazione agli spostamenti temporanei di una persona per motivi di vacanza, assistenza, ecc., al fine di garantire la continuità assistenziale, la Comunità/Territorio di arrivo può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste dal piano assistenziale, ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza);
3. nel caso in cui, a favore della persona trasferitasi temporaneamente non sia già attivo un piano assistenziale da parte della Comunità/Territorio di provenienza, la valutazione dello stato di bisogno, la predisposizione del piano di assistenza, nonché l'erogazione del Servizio rimarranno in capo alla Comunità/Territorio d'arrivo ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza).

L'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte della Comunità di arrivo della possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte della Comunità di provenienza a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie. L'effettiva erogazione delle prestazioni avrà luogo solo a seguito di specifici e formali accordi tra i due Enti;

preso atto che la convenzione in essere tra il Comune di Trento e la Comunità della Val di Fiemme stipulata in data 28 settembre 2017 n. 28500 racc. concernente il rimborso reciproco delle spese sostenute per servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti in carico ai due enti trasferitisi, anche temporaneamente, all'interno degli stessi è scaduta il 31 dicembre 2021;

visti gli accordi intercorsi tra il Comune di Trento e la Comunità della Val di Fiemme per addivenire alla stipula di una nuova convenzione;

visto lo schema di convenzione di cui all'Allegato n. 1 di data odierna, nel quale si richiama la presente che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;

dato atto in particolare che le modalità operative contenute nello schema di convenzione disciplinano:

- le modalità di rimborso delle spese, stabilendo che lo stesso verrà disposto su fattura emessa dall'Ente che ha erogato le prestazioni;
- la quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti, stabilita in base alle sue capacità economiche, nonché a quelle del nucleo familiare di appartenenza, conformemente ai criteri Icef introdotti dalla deliberazione della Giunta provinciale n.

477/2015, e definiti in base ai criteri contenuti nel nuovo Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta provinciale 01.12.2016 n. 2256, prevedendo che la stessa verrà introitata direttamente dall'Ente inviante, in quanto gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi alla situazione continueranno a rimanere in capo al Servizio sociale inviante;

preso atto che, quanto agli eventuali ulteriori interventi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente, gli stessi potranno essere attivati dall'Ente interessato unicamente a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte dell'Ente territorialmente competente, con assunzione diretta della spese a carico del bilancio di quest'ultimo ed accertamento delle quote di compartecipazione alla spesa a carico della persona, se previste;

ritenuto di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato n. 1 di data odierna, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla sottoscritta dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione, recante "Convenzione per il rimborso reciproco delle spese sostenute per servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti in carico al Comune di Trento - Territorio Val d'Adige - e alla Comunità della Val di Fiemme trasferitisi, anche temporaneamente, all'interno dei due enti";

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia" che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia

dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;

- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento";
- il D.P.R. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg recante la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi Comuni;
- l'Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio – assistenziali da parte delle Comunità/Territorio sottoscritto in data 23 marzo 2017 tra i responsabili delle Comunità/Territorio;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di approvare lo schema di convenzione contenente le modalità operative per il rimborso reciproco delle spese per i servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti residenti nel Comune di Trento - Territorio Val d'Adige - e nella Comunità della Val di Fiemme per trasferimenti anche temporanei all'interno dei due Enti, Allegato n. 1 di data odierna nel quale si richiama la presente che firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
2. di precisare che:
 - con riferimento alle modalità di rimborso delle spese, lo stesso verrà disposto su fattura emessa dall'Ente che ha erogato le prestazioni;
 - la quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti, stabilita in base alle sue capacità economiche, nonché a quelle del nucleo familiare di appartenenza, conformemente ai criteri Icef, introdotti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 477/2015, e definiti in base ai criteri contenuti nel nuovo Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta provinciale 01.12.2016 n. 2256, verrà introitata direttamente dall'Ente inviante, in quanto gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi alla situazione continueranno a rimanere in capo al Servizio sociale inviante;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipula della convenzione, da perfezionarsi mediante scrittura privata, la sottoscritta dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale;
4. di essere responsabile del procedimento e quindi della gestione della convenzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 bis, comma 3, lett. g) e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
6. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo
all. 1

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 19/04/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 138	di data 19/04/24

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI IN VIA STRAORDINARIA A FAVORE DI UTENTI IN CARICO AL COMUNE DI TRENTO - TERRITORIO VAL D'ADIGE - E ALLA COMUNITÀ DELLA VAL DI FEMME TRASFERITISI, ANCHE TEMPORANEAMENTE, ALL'INTERNO DEI DUE ENTI. SCADENZA 31.12.2026.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 29 aprile 2024